



**POLITECNICO
DI TORINO**

Area
Edilizia e Logistica

DISCIPLINARE DI GARA

***Riqualificazione edile e strutturale delle coperture degli
edifici denominati 3G, 3I, 3L, e 3Q della Sede Centrale del
Politecnico di Torino***

***PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA DA AGGIUDICARSI CON IL
CRITERIO DEL MINOR PREZZO***

***Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Monica Garis***

Torino, 27 novembre 2018

Area Edilizia e Logistica
Ufficio Gestione Appalti lavori e Procedure attuative
Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia
e-mail: appaltolavori@polito.it pec: appalti@pec.polito.it sito: www.polito.it



Cig: 7698140218

Cup: E14H17001120005

Validazione Progetto esecutivo in data: 19.11.2018

Determinazione del Dirigente Area EDILOG con autorizzazione a contrarre: n. 1665 del 20 novembre 2018

Pubblicazione GURI: V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 138 del 26 novembre 2018

Sito WEB del MIT: 27 novembre 2018

Sito Osservatorio Regionale Opere Pubbliche: 27 novembre 2018

Pubblicazione Profilo Committente: 26 novembre 2018

Pubblicazione Albo Politecnico di Torino: n. 2528 del 26 novembre 2018

Pubblicazione quotidiano nazionale (1): Il messaggero del 28 novembre 2018

Pubblicazione quotidiano locale (1): Il Giornale del Piemonte del 28 novembre 2018

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di gara relativo alla procedura di cui in oggetto e contiene le norme relative ai requisiti, alle modalità di partecipazione alla gara, alla compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da produrre a corredo della stessa e a tutte le condizioni regolanti la procedura medesima.

Con Determinazione del Dirigente dell'Area EDILOG n. 1665 del 20.11.2018, questa Amministrazione ha deliberato le modalità di affidamento dei lavori relativi ai lavori di "Riqualficazione edile e strutturale delle coperture degli edifici denominati 3G, 3I, 3L, e 3Q della Sede Centrale del Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino".

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** e con applicazione del criterio del **minor prezzo**, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici.

Il luogo di svolgimento dei lavori è Torino - codice NUTS ITC11.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'**Arch. Monica Garis**, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 1616 del 06.12.2017.

La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati:

- dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito: Codice), dal d.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate e ss.mm.ii. (di seguito "Regolamento"), dalla l. 180/2011; D.M. 248/2016;
- dalla vigente normativa di prevenzione e repressione della delinquenza mafiosa ed in particolare da ultimo anche dalla l. 136/2010, dal d.P.R. 150/2010, dal Codice antimafia d.lgs. 159/2011;
- dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- dal D.M 37/2008;
- dal Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità del Politecnico di Torino, emanato con D.R. 218 del 03.06.2013 in vigore dal 03.06.2013;
- dalle norme in materia di contabilità di Stato contenute nella l. 2248/1865 allegato F e nel R.D. n. 827/1924, in quanto applicabili alla presente gara;
- dalle norme contenute nella documentazione di gara;
- dalle condizioni generali e particolari dell'appalto riportate nello schema di contratto nonché negli altri elaborati di Progetto;
- per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dalle norme del Codice Civile.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara e presa visione

La documentazione di gara comprende:



- 1) Progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Elaborati Generali
 - Elaborati Architettonici
 - Elaborati Strutturali
 - Elaborati Fluido meccanici
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 4) Piano di sicurezza.

La documentazione di gara è disponibile gratuitamente sul Profilo di committente della Stazione appaltante alla pagina https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=127119.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC appalti@pec.polito.it, almeno 17 giorni prima (28.12.2018) della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima (08.01.2019) della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=127119.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che l'Ateneo sarà chiuso dal 30.12.2018 al 06.01.2019.

2.3. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC appalti@pec.polito.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO, IMPORTO A BASE DI GARA, CATEGORIE E CLASSIFICHE DELLE OPERE, DURATA, FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

3.1. Il presente appalto ha per oggetto i lavori di "Riqualficazione edile e strutturale delle coperture degli edifici denominati 3G, 3I, 3L, e 3Q della Sede Centrale del Politecnico di Torino".



Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice, si precisa che l'appalto in oggetto non è suddiviso in lotti funzionali in quanto le prestazioni oggetto del contratto sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico e non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti funzionali.

3.2. L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad **€1.149.875,53**.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a **€101.396,02**.

L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad **€ 1.048.479,51**, comprensivo del costo del personale, pari ad **€ 704.131,21** (incidenza manodopera 61,235%).

3.3 L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

	CATEGORIA	CLASSIFICA	IMPORTO IN EURO	%	SUBAPPALTAB ILE*
Componenti strutturali in acciaio	OS18-A	III	658.481,02	62,80%	Si
Edifici civili e industriali	OG1	I	219.407,32	20,93%	Si
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	OG12	I	170.591,17	16,27%	Si
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza			101.396,02		
T O T A L E <i>(Importo complessivo dei lavori)</i>			€1.149.875,53		

**Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, il subappalto non potrà, in ogni caso, superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, fermo restando quanto previsto all'art. 1 comma 2 del DM n. 248 del 10/11/2016 in riferimento alla categoria OS18-A che è subappaltabile nel limite del 30% dell'importo delle relative opere, ai sensi dell'art. 105, comma 5 del Codice, e la quota di subappalto non è computata ai fini del raggiungimento del limite di cui al predetto art. 105 comma 2 del Codice.*

La citata opera OS18-A non potrà essere oggetto di avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice.

L'operatore economico interessato dovrà inoltre possedere i seguenti requisiti di partecipazione:

- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10B classe E;
- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 5 classe F.

Si precisa che ai sensi dell'art. 89 c. 10 del Codice non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e non è altresì ammesso il subappalto per soddisfare i requisiti di partecipazione di cui sopra.

3.4 Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in **441** (quattrocentoquarantuno) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

3.5 L'appalto è finanziato con fondi propri del Politecnico di Torino.

3.6 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo".

3.7 All'aggiudicatario verrà corrisposta un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, alle condizioni e con le modalità indicate dall'art. 35, comma 18 del Codice.

3.8 Il pagamento del corrispettivo dei lavori oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato ed integrato dal



Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 e dalla Legge 30 ottobre 2014 n. 161. Il contratto di appalto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).



Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 e ss.mm.ii.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, o ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, attestante, se richiesto dalla tipologia di opere in appalto, le abilitazioni di cui al D.M 37/2008.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova dei requisiti i documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni saranno acquisiti d'ufficio dalla Stazione Appaltante, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.



6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ATTESTAZIONE SOA)

Attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate alla tipologia e all'importo dei lavori indicati al punto 3.3 del presente Disciplinare di gara, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice, fino alla data di entrata in vigore delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2 del medesimo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: si tratta del sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del Regolamento.

Le imprese stabilite negli altri Stati¹ presentano la documentazione, richiesta per la qualificazione di cui sopra, conformemente alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

La comprova del requisito di cui sopra è fornita mediante la produzione, in originale o copia conforme, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dell'Attestazione SOA, in corso di validità alla data di scadenza prevista per la ricezione dell'offerta e tramite la compilazione del DGUE parte II: Informazioni sull'operatore economico, sezione A INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO – contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.

I Concorrenti, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento, qualora l'importo dei lavori che intendono assumere, come impresa singola oppure associata o consorziata, richieda il possesso della **classifica III o superiore**, devono essere altresì in possesso della **Certificazione del sistema di gestione della qualità** conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2005, o equivalente, rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, secondo quanto previsto dall'art. 87 del Codice.

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione, in originale o copia conforme, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dell'Attestazione SOA, che deve riportare l'indicazione del possesso della predetta certificazione del sistema di gestione della qualità vigente ovvero tramite la compilazione del DGUE parte IV: Criteri di selezione, sezione D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE.

6.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di lavori riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

¹ Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, e nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici di cui all'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio o in Paesi, che in base ad altre norme di diritto internazionale o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizione di reciprocità.



Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale richiesti al **punto 6.2.** del presente disciplinare per l'impresa singola, in caso di partecipazione sotto forma di **raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale** devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento.

Per i **raggruppamenti temporanei di tipo verticale** i **requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale** devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Nel caso in cui le imprese siano già costituite in raggruppamento/consorzio, deve essere prodotta copia autentica della scrittura privata autenticata mediante la quale le imprese riunite danno mandato collettivo, speciale, irrevocabile di rappresentanza all'impresa capogruppo nonché procura a chi legalmente rappresenta la medesima, ovvero atto costitutivo del consorzio; ogni partecipante al raggruppamento/consorzio deve, inoltre, presentare il DGUE (**All. A1**) allegato al presente Disciplinare, nonché le dichiarazioni sostitutive di cui all'**Allegato A2**, debitamente compilati e sottoscritti.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui all'Allegato A possono essere presentate dalla sola mandataria, debitamente compilate e sottoscritte.

Nel caso in cui le imprese non siano ancora costituite in raggruppamento/consorzio, per attestare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara, ognuna di esse dovrà: produrre il DGUE allegato al presente Disciplinare (**All. A1**), la domanda di partecipazione e le ulteriori dichiarazioni sostitutive di cui agli **Allegati A e A2** del presente Disciplinare di gara, debitamente compilati e sottoscritti; in particolare, le imprese non ancora costituite in raggruppamento/consorzio dovranno produrre Dichiarazione di impegno a costituirsi in raggruppamento/consorzio ed a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse da qualificarsi come capogruppo, la quale, in caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, e la dichiarazione della quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio.

Ai sensi dell'art. 92, comma 5 del d.P.R. 207/2010 se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo possiedono il requisito di cui al punto 6.2, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Tutte le imprese debbono possedere i requisiti minimi richiesti dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente ad esclusione delle imprese che espressamente dichiarano di partecipare alle condizioni di cui all'art. 92, comma 5, del Regolamento.



6.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale di cui al punto 6.2 devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, né del possesso della qualificazione nella categoria OS18-A, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice medesimo.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'**esclusione** del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di **nullità** del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è **vietato**.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del DM 248/2016.

La Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dallo stesso, solo nei casi di cui all'art. 105, comma 13 del Codice.

Non è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 22.997,51**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84, comma 3 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento da effettuarsi presso la Banca Unicredit S.p.A. Ag. 60 Cod. ABI 2008 Cod. CAB 01160 **IBAN IT51NO20080116000002551101** sul c/c bancario n. 2551101 intestato a Politecnico di Torino, specificando la causale del versamento;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.



Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 (G.U. 10/04/2018 n. 83).
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In particolare, in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, rilasciata in conformità all'art. 63 del Regolamento, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie



UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Garanzia provvisoria potrà essere prodotta in misura pari all'1% dell'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (ad es. intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

10.1. Il sopralluogo è obbligatorio tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Diversamente, la mancata o irregolare allegazione del certificato comprovante l'avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice, – ove il concorrente l'abbia effettuato entro la scadenza del termine previsto dal presente disciplinare: in tal caso, il concorrente, in sede di regolarizzazione, dovrà presentare, entro il termine perentorio assegnato, il predetto attestato.

10.2. Il sopralluogo dovrà essere effettuato, **entro e non oltre il giorno 20 dicembre 2018** previa richiesta alla Stazione appaltante, **entro e non oltre il 18 dicembre 2018**, avente ad oggetto "Richiesta sopralluogo. Riqualficazione coperture edifici 3G, 3I, 3L, e 3Q" da inoltrare al seguente indirizzo pec: appalti@pec.polito.it, indicando i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax, indirizzo e-mail, pec; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

10.3. Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione appaltante; la data del sopralluogo sarà comunicata con almeno 2 giorni di anticipo. **All'atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere l'attestato, predisposto dalla Stazione appaltante, a conferma dell'effettuato sopralluogo e ritirarne copia da inserire nella "Busta A - Documentazione amministrativa".**

10.4. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.



10.5. In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

10.6. In caso di Consorzio di cooperative, Consorzio di imprese artigiane o Consorzio stabile, il sopralluogo dovrà essere effettuato a cura del Consorzio oppure dell'Operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori, purché munito di delega. In caso di più Operatori economici consorziati indicati come esecutori dei lavori, il sopralluogo potrà essere effettuato o congiuntamente o da un Operatore soltanto, munito di delega rilasciata dagli altri Operatori.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20/12/2017 in vigore dal 01/01/2018, pubblicata nella Gazzetta Italiana, serie generale, n. 22 del 27 gennaio 2018 e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante **accerta** il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano **entro le ore 15,00 del giorno 14 gennaio 2019** esclusivamente al seguente indirizzo:

Politecnico di Torino
Ufficio Protocollo – I Piano
C.so Duca degli Abruzzi 24
10129 – Torino

In caso di consegna a mezzo corriere indicare anche sull'involucro esterno fornito dal corriere:

Politecnico di Torino
Ufficio Protocollo – I Piano
C.so Duca degli Abruzzi 24
10129 – Torino

In caso di consegna a mano dovranno essere rispettati i seguenti orari:

da lunedì a venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 16,00

Si avvisano i concorrenti che, qualora volessero copia del plico con timbro di ricevuta, quale comprova dell'avvenuta consegna, sono invitati a presentarsi all'Ufficio Protocollo già muniti di fotocopia.

Farà fede, ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di ricevimento del plico di cui sopra, esclusivamente il timbro dell'Ufficio della Stazione appaltante, attestante il giorno e l'ora di arrivo. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come nastro adesivo o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste,



attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

“Procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi a: Riqualificazione edile e strutturale delle coperture degli edifici denominati 3G, 3I, 3L, e 3Q della Sede Centrale del Politecnico di Torino – CIG: 7698140218. Scadenza offerte ore 15,00 del 14 gennaio 2019. Non aprire”.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A” e “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica e temporale devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui al punto 14.1, il DGUE di cui al punto 14.2, le dichiarazioni a corredo di cui al punto 14.3.1 e le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria di cui al punto 14.2., paragrafi 2), 3) e 6) possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul Profilo di committente all'indirizzo: https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=127119 (**Allegati A, A1, A2 e A3**).

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno **escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.



L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA



La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato A**, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di operatore economico singolo, dal relativo legale rappresentante o procuratore;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante o procuratore della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante o procuratore di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante o procuratore di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul



profilo di committente all'indirizzo internet.
https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=127119 (**Allegato A1**)
secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE dovrà essere inserito nella Busta A – Documentazione amministrativa predisposto esclusivamente su supporto informatico (CD) sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 85, comma 1 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato A3**, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato A3**, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

5) dichiarazione dell'ausiliaria, redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato A3**, del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle lavorazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, ai fini di quanto previsto dall'art. 105, comma 2 del Codice e, in riferimento alle categorie OS21 ed OS30, la quota delle relative opere che il concorrente intende subappaltare, ai fini di quanto previsto dal comma 5 del citato art. 106.

Parte III – Motivi di esclusione (Sez. A-B-C-D).

Il concorrente dichiara di non trovarsi nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, previsti dal punto 5 del presente disciplinare.

In riferimento ai motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 80, il concorrente rende tale dichiarazione anche per ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo².

² In particolare, con riferimento alle cause di esclusione ex art. 80 comma 1 e comma 2 del Codice: l'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in



La su indicata dichiarazione deve essere compilata, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, oltre che nei confronti del consorzio, altresì nei confronti di ciascuno dei consorziati designati per l'esecuzione dei lavori, e, in caso di consorzi di concorrenti di cui alla lett. e) del citato art. 45, nei confronti di tutti consorziati.

La stazione appaltante ha provveduto ad aggiornare il DGUE allegato al presente disciplinare (**All. A1**) al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, con la dichiarazione integrativa in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

E' richiesta la compilazione esclusivamente delle seguenti sezioni:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 6.2 del presente disciplinare.

Non è richiesta la compilazione delle sezioni B e C in quanto i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità professionale e tecnica dei concorrenti sono comprovati dall'Attestazione SOA di cui al precedente punto 6.2.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato A2**, con le quali:

accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

L'ambito soggettivo di applicazione è definito dal comunicato del Presidente dell'Autorità Anticorruzione dell'8 novembre 2017 disponibile al link:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

In caso di incorporazione, fusione societaria, o cessione d'azienda l'esclusione dalla procedura e il divieto di contrarre con questa amministrazione operano anche con riferimento ai soggetti che hanno operato presso la società incorporata o fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla relativa carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Resta ferma la possibilità di dimostrare la dissociazione.



- 1.** dichiara di essere iscritto alla CCIAA i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 2.** dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo ove devono essere eseguiti i lavori;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 3.** dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano l'appalto in oggetto e di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel Bando di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Disciplinare di gara e nello Schema di contratto che regolano l'appalto in oggetto e accetta le predette clausole in modo pieno ed incondizionato;
- 4.** dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali, compresi il piano di sicurezza e coordinamento, gli elaborati grafici e descrittivi del progetto esecutivo, il computo metrico estimativo e il cronoprogramma, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- 5.** dichiara di aver tenuto conto di dover eseguire i lavori oggetto dell'appalto anche in presenza ed in concomitanza con altre imprese interessate ai lavori all'interno dell'area e che, per quanto suindicato, negli oneri dell'appalto sono ricompresi tutti gli oneri derivanti o conseguenti alla coesistenza di più imprese realizzatrici, ivi compresi gli obblighi e gli oneri inerenti il coordinamento della sicurezza in cantiere;
- 6.** dichiara di aver rispettato ed applicato presso la propria azienda la normativa vigente in materia della sicurezza;
- 7.** dichiara di impegnarsi ad informare il Politecnico su eventuali rischi specifici della propria attività che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa dell'Ateneo o che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del personale dell'Ateneo;
- 8.** dichiara di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- 9.** dichiara di aver preso visione degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del Politecnico di Torino" pubblicato sul sito internet di Ateneo all'indirizzo http://www.polito.it/amministrazione/trasparenza/disposizioni_generali/atti_generali/ e di essere a conoscenza che detti obblighi di condotta sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione e che la violazione di detti obblighi può costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale, nonché di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti;
- 10.** dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad esibire al responsabile dei lavori la documentazione di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e ad applicare integralmente ai propri addetti (e se cooperative anche ai soci), tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché a dare inizio, qualora



richiesto, alle prestazioni successivamente all'aggiudicazione ed in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, oltre che a collaborare con il Responsabile Unico del Procedimento e ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima Legge ed a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

11. dichiara di essere edotto che l'Amministrazione ha facoltà di sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara o di non procedere ad alcun affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta;

12. dichiara l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Operatore economico da utilizzare da parte della stazione appaltante ai fini dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

13. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

14. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

15. dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori;

16. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

17. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 per le parti ancora in vigore, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

18. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 18, devono essere presentate a corredo della domanda di partecipazione, preferibilmente compilando l'**Allegato A2**, debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

19. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;

20. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;



Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

21. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

22. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 12.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie e gli importi dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie e gli importi dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie e gli importi dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le categorie e gli importi dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le categorie e gli importi dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:



- *in caso di RTI costituito*: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie e degli importi dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- *in caso di RTI costituendo*: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le categorie e gli importi dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 devono essere rese a corredo della domanda di partecipazione preferibilmente compilando l'**Allegato 1**.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

La busta "B – Offerta economica" contiene preferibilmente secondo il modello elaborato dalla stazione appaltante (**Allegato B**), i seguenti documenti, **a pena di esclusione**:

- i. indicazione, in cifre e in lettere, del ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo a base di gara al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e dell'IVA di legge. Tale ribasso deve essere espresso con un numero di decimali non superiore a tre (in caso di numero di decimali superiore a tre sarà effettuato un troncamento dell'eventuale quarta cifra decimale indicata). In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 72, comma 2, R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- ii. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice e dell'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori oggetto dell'appalto;
- iii. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
- iv. dichiarazione che l'offerta è valida per 180 giorni;
- v. dichiarazione che l'operatore economico eleggerà domicilio nel luogo in cui ha sede la Direzione e la sorveglianza dei lavori appaltati e indicazione del nominativo del Direttore Tecnico;
- vi. dichiarazione che l'operatore economico ha tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo e che l'offerta resta fissa ed invariabile.



L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, o offerte economiche parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.

Decorso il termine del **14 gennaio 2019, ore 15.00** previsto per la presentazione dell'offerta, **a pena di esclusione**, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva, aggiuntiva o alternativa ad offerta precedente, né sarà consentita in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del citato decreto.

La facoltà di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del Codice, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia se il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.

In entrambi i casi, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii, si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 15 gennaio 2019, alle ore 10,00 presso la Saletta B presso il Rettorato e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno pubblicati sul Profilo di committente almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno pubblicate sul Profilo di committente.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi: i plichi saranno conservati in armadi chiusi a chiave collocati all'interno dell'Area Edilizia e Logistica ove saranno trasferiti dal RUP, con l'eventuale supporto di suoi collaboratori.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.



N.B.: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

18. APERTURA DELLE BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Completato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà, sempre in seduta pubblica, all'apertura della busta concernente l'offerta economica e successivamente al sorteggio di uno dei metodi di cui all'art. 97 c. 2 del Codice.

Nel caso in cui venisse sorteggiato il metodo di cui alla lettera e) del suddetto articolo, il Responsabile del Procedimento procederà all'ulteriore sorteggio di uno dei valori di cui alla lettera stessa.

Ultimato il sorteggio il RUP procederà ad effettuare i calcoli, determinerà la soglia di anomalia e procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come indicato al punto 16.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino lo stesso ribasso percentuale si procederà per sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP redigerà la graduatoria e procederà ai sensi di quanto previsto al punto 20.

Nella fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP procederà, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, a escludere i concorrenti per presentazione di offerte inammissibili, in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi ovvero in quanto il prezzo superi l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di gara.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 20.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle precedenti operazioni il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla Stazione Appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.



Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. A tal fine, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto, momento in cui verrà costituita la garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del Codice; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti cesserà automaticamente decorsi 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta, fatta salva la richiesta anticipata di svincolo, che verrà soddisfatta, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, contestualmente all'avvenuta aggiudicazione e comunque entro un termine non superiore a 30 gg. dalla predetta, senza la restituzione materiale del documento.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare:

- a) garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;
- b) polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, del Codice.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.



Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione sulla G.U.R.I. e sui quotidiani del bando e dell'avviso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Nel caso di RTI/ATI e consorzi e Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, al rimborso dovrà provvedere per intero il mandataro, il quale successivamente provvederà al recupero di quanto dovuto dai mandanti.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 per le parti ancora in vigore, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.